

proposta **di** **e**legge

*Disciplina dell'attività di rappresentanza degli
interessi particolari e istituzione del registro
pubblico dei rappresentanti e dei portatori di
interessi particolari*

Trasparenza e **regole** per l'attività di lobbying in Piemonte



Registro - art.3

- Istituzione del **Registro pubblico dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari** presso Regione Piemonte
- **Strutturato in due sezioni:** Giunta regionale e Consiglio regionale
- Articolato in **categorie omogenee di interessi**
- **Pubblicazione online** sui siti istituzionali, con aggiornamento costante
- **Iscrizione obbligatoria** per svolgere attività di rappresentanza presso i decisori pubblici



Requisiti e modalità di iscrizione - art. 4

- Requisiti di **onorabilità e trasparenza** (assenza di condanne, incompatibilità con ruoli pubblici o politici recenti)
- **Obbligo di dichiarare:**
 - soggetti rappresentati
 - interessi perseguiti
 - risorse impiegate
- **Presentazione di:**
 - atto costitutivo e statuto
 - incarico di rappresentanza
 - sottoscrizione del codice etico
- **Verifica dei requisiti e iscrizione entro tempi definiti**
- **Obbligo di aggiornamento** continuo dei dati



Diritti degli iscritti

- **Partecipazione alle consultazioni pubbliche su atti normativi** e amministrativi
- **Accesso a documenti** relativi ai processi decisionali
- Possibilità di:
 - richiedere audizioni
 - proporre contributi, studi, analisi e osservazioni
- **Interlocuzione diretta** con decisori pubblici nel rispetto della trasparenza

Obblighi degli iscritti

- Operare secondo principi di:
 - trasparenza
 - correttezza
 - tracciabilità
- Divieti:
 - fornire informazioni fuorvianti
 - esercitare pressioni indebite
 - offrire utilità o vantaggi ai decisori pubblici
- Obbligo di **relazione annuale** sulle attività svolte:
 - attività realizzate
 - decisori pubblici coinvolti
- Pubblicazione delle relazioni sui siti istituzionali

Obblighi dei decisori pubblici - art.6

- Rispondere alle richieste di incontro entro 90 giorni
- Garantire **parità di accesso e trasparenza**
- Pubblicare **relazioni annuali** sugli incontri svolti
- Dichiarare l'attività di rappresentanza nei provvedimenti adottati
- **Divieto di ricevere vantaggi**, salvo doni di cortesia regolati



Agenda pubblica degli incontri - art.7

- Istituzione di un'**agenda pubblica degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi**
- Pubblicazione online di:
 - data, luogo e durata
 - soggetti coinvolti
 - modalità di richiesta
 - oggetto dell'incontro
- Dati **in formato aperto** e accessibile
- Possibilità di differimento per esigenze di riservatezza

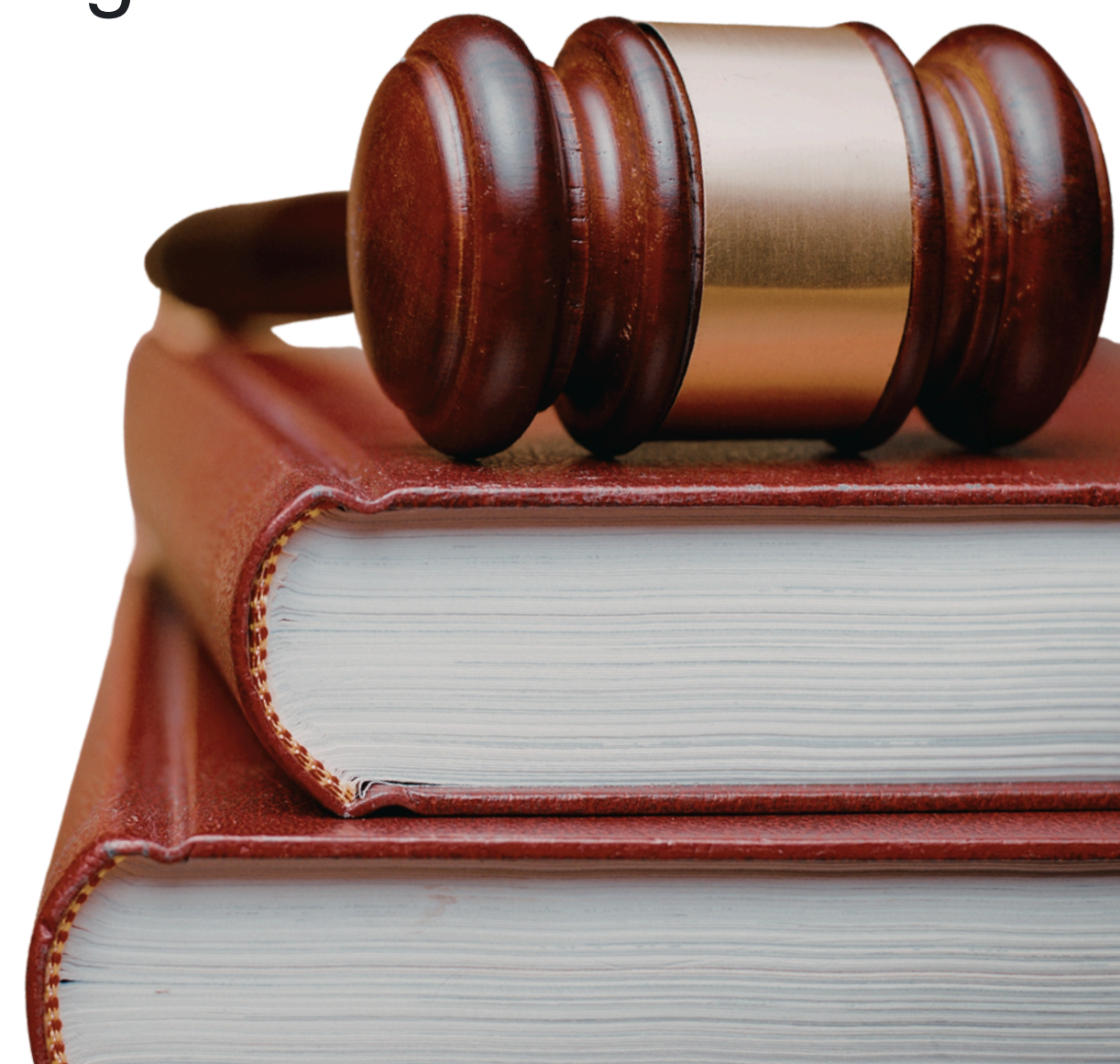


Codice etico - art.8

- Adozione di un **codice etico vincolante entro 90 giorni**
- Definizione delle regole di comportamento per:
 - decisori pubblici
 - rappresentanti di interessi
- **Obbligo di sottoscrizione** per l'iscrizione e permanenza nel Registro
- Pubblicazione sui siti istituzionali

Sanzioni - art.9

- In caso di violazioni:
 - richiamo formale
 - sospensione
 - cancellazione dal Registro
- **Sanzioni anche per decisori pubblici**
- Pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori
- Esclusione fino a 5 anni in caso di cancellazione



Le altre regioni

LOMBARDIA

Legge regionale n. 17/2016 “Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale”
Istituisce il registro dei rappresentanti di interessi con obbligo di accreditamento e fissa regole di condotta e trasparenza.

CALABRIA

Legge regionale n. 4/2016 “Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi Enti strumentali sull’attività di rappresentanza di interessi particolari”
Prevede il Registro dei portatori di interesse

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale n. 27/2019 “Norme per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo”
Istituisce il registro dei rappresentanti di interessi

LAZIO e PUGLIA

Proposte di legge in iter di approvazione